

## FONDO PENSIONE NAZIONALE

NEWS DAL FONDO DEL 20.10.2009

### NUOVO REGOLAMENTO MULTICOMPARTO

Roma 20/10/09

Si informano gli iscritti che il Regolamento Multicomparto è stato rivisitato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/10/09. Le principali variazioni rispetto al precedente sono le seguenti:

- 1. Lo switch annuale si potrà prenotare nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. La variazione dei comparti diventerà effettiva a partire dal mese di aprile, con i valori delle quote di effettuazione degli "Switch" del mese di marzo.
- 2. La quota minima di adesione a ciascun comparto viene abbassata al 10%.
- 3. Per i nuovi aderenti la posizione contributiva viene aperta nel comparto di default Orizzonte 10. Il Fondo Pensione provvederà, quadrimestralmente, ad effettuare lo switch di comparto secondo le indicazioni fornite dall'aderente all'atto dell'adesione.

Si invitano comunque gli iscritti a leggere per intero il nuovo regolamento scaricandolo dal seguente <u>link</u>

**ALLEGATO: Nuovo Regolamento Multicomparto** 

## FONDO PENSIONE NAZIONALE

### REGOLAMENTO MULTICOMPARTO

#### ARTICOLO 1 Disposizioni Generali

- 1.1 Il presente Regolamento norma, in esecuzione di quanto previsto dall' art. 6 dello Statuto del Fondo pensione per il personale delle BCC/CRA, le modalità di scelta dei comparti sui quali collocare i flussi contributivi, l' eventuale posizione trasferita da altro fondo e la posizione individuale maturata. Al fine di consentire a ciascuno di scegliere la composizione ottimale del proprio investimento previdenziale, in relazione alla propria propensione al rischio ed alle proprie esigenze di future prestazioni, sono stati costituiti tre comparti finanziari diversificati per orizzonte temporale e cioè : Orizzonte 10, Orizzonte 20, Orizzonte 30, ed un comparto assicurativo a rendimento minimo garantito, dedicato all'accoglimento del cosiddetto "conferimento tacito" del Tfr, ma tuttavia utilizzabile da tutti gli iscritti.
- **1.2** Per la descrizione dei singoli comparti si rinvia alla Nota Informativa.
- 1.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire nuovi comparti in relazione alle caratteristiche degli aderenti anche potenziali, previa verifica della possibilità di avviare una gestione efficiente e diversificata. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare la mancata attivazione di comparti in relazione ai quali abbia già avviato la raccolta delle adesioni ovvero chiusura di comparti già operativi, allorché ritenesse che l'esiguità delle somme ad esso destinate non dovesse garantirne una ottimale gestione. Qualora il comparto scelto dall'aderente non dovesse esser attivato o venisse successivamente chiuso a causa della riduzione del patrimonio, la posizione individuale di sua pertinenza verrà attribuita al comparto con profilo di rischio immediatamente inferiore a quello scelto. In ogni caso non potranno essere chiusi i comparti già operativi Orizzonte 10 e Garantito.
- **1.4** E' consentita l'adesione contemporanea a tutti i comparti attivi

# ARTICOLO 2 Opzioni di Investimento

- **2.1** L'aderente sceglie, all'atto dell'adesione, tra quelli precedentemente elencati, il comparto e/o i comparti a cui destinare i versamenti contributivi ed il capitale in arrivo da un eventuale trasferimento da altro fondo. La quota minima che si può attribuire per ciascun comparto scelto è fissata nel 10% della posizione e dei flussi contributivi futuri, con incrementi del 5% . La posizione previdenziale verrà comunque aperta destinando i contributi nel comparto di default Orizzonte 10; il Fondo Pensione provvederà, quadrimestralmente, ad effettuare lo switch di comparto secondo le indicazioni fornite dall'aderente all'atto dell'adesione.
- **2.2 -** Nell'ipotesi in cui l'aderente non effettui la scelta di cui al precedente comma del presente articolo, s'intende attivata l'opzione verso il Comparto Orizzonte 10.
- **2.3 -** I flussi di TFR conferiti al Fondo per effetto del meccanismo di conferimento tacito saranno investiti nel Comparto Garantito.



## FONDO PENSIONE NAZIONALE

# ARTICOLO 3 Modifica dei Comparti di Investimento (c.d. "switch")

- **3.1-** L'aderente, una volta l'anno e secondo le modalità precisate nei commi successivi, avrà la possibilità di cambiare il comparto e/o i comparti in cui destinare la propria posizione previdenziale.
- **3.2** Nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ci si potrà prenotare per distribuire in modo differente il proprio capitale e i flussi contributivi in arrivo, fermo restando la quota minima per ciascun comparto scelto fissata nel 10% della posizione e dei flussi contributivi futuri, con incrementi del 5%.
- **3.3** La variazione dei comparti diventerà effettiva a partire dal mese di aprile, con i valori delle quote di effettuazione degli "Switch" del mese di marzo.
- **3.4** Per esercitare la facoltà di "S witch" di cui al presente articolo verrà messo a disposizione degli iscritti nell' area riservata del sito **www.fondopensione.bcc.it** un modulo interattivo che ciascun iscritto dovrà compilare. Confermata la scelta l' iscritto avrà la possibilità di stampare la ricevuta di quanto comunicato. Se fosse impossibilitato ad accedere al sito potrà comunicare la sua volontà tramite apposito modulo predisposto dal Fondo spedito con raccomandata A/R da inviarsi non più tardi del 15 febbraio di ciascun anno.
- 3.5 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di determinare e comunicare tempestivamente il costo che sarà addebitato per ogni switch effettuato. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di scaglionare l'esecuzione delle variazioni dei comparti, qualora l'esecuzione delle stesse nel mese di aprile possa determinare squilibri nella gestione. In questa ipotesi le variazioni dei comparti verranno eseguite dando priorità alle richieste giunte prima. In ogni caso, l'esecuzione delle variazioni avverrà entro il mese di luglio; pertanto, gli switch verranno effettuati con gli ultimi valori delle quote disponibili.

## ARTICOLO 4 Unicita' della Posizione Individuale

**4.1** – Le opzioni di investimento della posizione individuale non dovranno rappresentare un pregiudizio del principio dell'unicità della posizione stessa. Pertanto, qualsiasi erogazione richiesta dagli aderenti, a titolo di anticipazione, riscatto integrale o parziale, tasferimento o prestazione previdenziale, dovrà in ogni caso sempre considerarsi effettuata a valere sulla totalità degli importi maturati alla data della richiesta stessa su ciascuno dei comparti di investimento.

Roma, 12 ottobre 2009.